

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 13 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente è contitolare - unitamente alla sorella, che si è associata al ricorso, e alla madre – di un conto corrente e di un c.d. dossier titoli ad esso collegato. A seguito del decesso della madre (avvenuto in data 22/3/2009), i cointestatari superstiti hanno richiesto la “chiusura” dei rapporti in essere, subordinata dalla Banca alla produzione della seguente documentazione per comprovare il titolo ereditario e l’adempimento degli obblighi fiscali:

- copia autentica della denuncia di successione o certificato, contenente indicazione dei conti, titoli o rapporti caduti in successione;
- certificato di morte del defunto;
- stato di famiglia integrale del *de cuius*;
- atto notorio, redatto esclusivamente da un notaio, recante i dati del *de cuius* e degli eredi.

Esibita la denuncia di successione, il ricorrente ha richiesto di poter consegnare – in luogo del previsto atto notorio – dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Ritenendo ingiustificato il diniego opposto dalla Banca, il cliente ha formalmente consegnato in data 21/12/2009 una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto (peraltro priva dell’autenticazione della sottoscrizione), con la quale ha attestato sotto propria responsabilità i dati e le informazioni richiesti per la chiusura del conto. Nello stesso documento il cliente – premettendo che i rapporti cointestati erano stati bloccati dall’istituto di credito sin dalla data di decesso della madre – ha incidentalmente contestato il rifiuto della filiale ad accettare l’autocertificazione e riformulato la richiesta di chiusura dei rapporti.

Con lettera del 29/12/2009, la Banca ha precisato di avere facoltà di accettare, in alternativa al richiamato atto pubblico, una dichiarazione sostitutiva di notorietà, la cui sottoscrizione sia però autenticata da notaio, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

Nel ricorso, si assume che, a seguito del decesso, il conto corrente e il dossier titoli erano stati bloccati dalla resistente, con conseguente necessità per i cointestatari superstiti - nonché unici eredi - di istituire un nuovo conto per far fronte alle esigenze della comunione ereditaria. Conseguentemente veniva domandato l'ordine di chiusura dei rapporti cointestati dichiarandosi che il rifiuto della Banca - formalizzato nella richiamata lettera del 29/12/2009 - di accettare l'autocertificazione sarebbe, ad avviso del ricorrente, palesemente illegittimo stante l'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che consente alla parte di provare stati, qualità personali e fatti con "dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato, in sostituzione delle normali certificazioni".

In sede di controdeduzioni, la resistente ha contestato le argomentazioni del ricorrente, osservando che, ai sensi della normativa interna e in conformità con la legge vigente (artt. 2 e 21 D.P.R. n. 445/2000), la banca ha la facoltà - e non l'obbligo - di accettare la dichiarazione sostitutiva di notorietà, e purché resa innanzi ad un notaio, un segretario comunale o altro funzionario incaricato dallo Stato.

In ogni caso, secondo quanto ulteriormente specificato, l'accettazione della dichiarazione sostitutiva non esimerebbe i clienti dalla presentazione, in originale, degli ulteriori certificati (dichiarazione di successione e certificato di stato di famiglia), nel caso di specie non esibiti.

Con riferimento al blocco delle movimentazioni lamentato dal ricorrente, la Banca ha obiettato di non aver operato alcuna restrizione, in coerenza con la regola contrattuale applicabile ai rapporti cointestati che - come quelli oggetto della controversia - prevedano la facoltà per ciascuno dei contitolari di compiere operazioni anche disgiuntamente. Per tali rapporti è statuito che, in caso di morte di uno dei cointestatari, gli altri conservino il diritto di disporre separatamente delle disponibilità, salvo che sia notificata all'intermediario depositario opposizione da parte di uno degli eventuali eredi del *de cuius*.

Tanto premesso, la resistente chiede che l'Arbitro Bancario Finanziario respinga l'istanza del ricorrente, dichiarando l'irricevibilità del ricorso, in quanto l'avvio della procedura innanzi l' A.B.F. - in violazione della normativa in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie - non sarebbe stato preceduto da reclamo nei confronti dell'intermediario avendo la lettera del 21/12/2009, infatti, contenuto di mera richiesta; in subordine, l'infondatezza del ricorso.

Con nota del 3/3/2010, il ricorrente ha replicato producendo anche copia di una nota contabile relativa a disposizione del 31/5/2009, rifiutata con causale di errore per "conto corrente bloccato". Quanto agli ulteriori documenti che risulterebbero mancanti per l'istruttoria della pratica successoria, il ricorrente ha contestato la rappresentazione dei fatti offerta dalla Banca, sostenendo di aver a suo tempo consegnato la "certificazione relativa all'avvenuto pagamento della successione da



parte dell'Agenzia delle Entrate" e il certificato di stato di famiglia, documenti (comunque prodotti nel presente procedimento) che assume essergli stati restituiti dall'addetto alla filiale già il 21/12/2009 (data in cui il cliente ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di notorietà).

Successivamente, la Banca ha fatto tenere alla Segreteria tecnica una nota integrativa in data 16/3/2010. In essa, la resistente ha ammesso che il conto corrente "è stato interessato, stante la notizia del decesso, da un'evidenza a tutela tanto del cliente quanto della banca per la valutazione di ogni singola operazione disposta, fermo restando, come risulta dall'estratto conto corrente, [...] che sul medesimo conto risultano, anche in data successiva il decesso, sia operazioni di accredito che di addebito".

Di contro, la Banca - nel dare atto dell'avvenuta acquisizione dei certificati, benché soltanto nel corso del presente procedimento - nega che il proprio addetto abbia a suo tempo rifiutato e/o restituito al cliente documenti essenziali per lo svincolo dei cespiti.

DIRITTO

Il ricorso è procedibile.

Le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziali delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" richiedono, in fase di reclamo, (niente di più che) un "atto con cui il cliente, chiaramente identificabile, contesta in forma scritta (lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione".

Nel caso di specie, la Banca ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, osservando che la nota consegnata dal cliente in data 21/12/2009 "rappresenta per il suo contenuto una mera richiesta e non un reclamo".

Deve osservarsi, invece, che, nella richiamata nota, il cliente ha certamente chiesto di procedere alla chiusura dei rapporti cointestati, a tal fine attestando i dati relativi alla *de cuius*, agli eredi e alla relativa vicenda successoria; ma non ha mancato, seppure incidentalmente, di fare riferimento anche ai fatti poi oggetto di allegazione in sede di ricorso (i.e. pregresso diniego della possibilità di avvalersi degli strumenti di autocertificazione e blocco delle movimentazioni).

Consegue da tanto che sussiste la condizione necessaria quanto sufficiente di una previa "contesta[zione] in forma scritta all' intermediario [di] un suo comportamento", onde non ricorre alcuna questione impediente l'accesso al merito dell'istanza.

In accoglimento di quest'ultima, peraltro, il ricorrente ha diritto al regolamento finale dei rapporti già cointestati anche con la *de cuius*, e ciò a far data dal 21 dicembre 2009.

Occorre premettere che la c.d. "chiusura" del rapporto richiede in linea di principio il consenso di tutti i cointestatari, ciascuno conservando il diritto di utilizzare autonomamente le disponibilità depositate sul conto. L'evento della morte di uno solo non determina lo scioglimento del vincolo contrattuale; all'opposto, a fronte dell'eventuale richiesta di chiusura da parte dei cointestatari superstiti, la banca è tenuta, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali, a verificare la formale



accettazione da parte degli eventuali eredi del *de cuius*. Quindi, ricevuta notizia del decesso, la stessa Banca deve anche agire nel rispetto dell'art. 48 del d.lgs. n. 346/1990 ("Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni") che impone al debitore del defunto di acquisire prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione prima di procedere al pagamento (peraltro, l'art. 11 del richiamato d.lgs. n. 346/1990, al fine di determinare i beni di appartenenza del *de cuius*, divide presuntivamente le disponibilità cointestate in quote eguali).

Nella vicenda che occupa, dall'allegazione - non convergente tra le parti - dei fatti rilevanti per la decisione appare come elementi incontrovertibile il seguente: che le movimentazioni successive al decesso della cointestataria del conto corrente hanno riguardato esclusivamente disposizioni c.d. automatiche concernenti "utenze", tolto un accredito - proveniente dallo stesso ricorrente - finalizzato a garantire la provvista corrispondente alla restituzione, essa stessa avvenuta "automaticamente" a domanda dell'ente previdenziale, di somma non più spettante a seguito del decesso della *de cuius*. Può dirsi - cioè - acquisito il dato che nella circostanza, e del tutto indebitamente dal parte della Banca, si sia trattato, come testualmente sovrimpresso in uno dei documenti prodotti dal ricorrente, di "conto corrente bloccato" (così che alla difesa della Banca devesi opporre sul punto l'inefficacia della relativa *protestatio contra factum*).

Altro elemento incontrovertibile è pure il seguente: che il ricorrente aveva già la disponibilità dei certificati - rilasciati dall'Agenzia delle entrate il 6/11/2009 e dal Comune lo stesso 21/12/2009, e prodotti in giudizio soltanto successivamente - al momento in cui assume di averne fatto (almeno) esibizione alla Banca. E di qui è dato presuntivamente di tenere per assoluta la serie degli oneri documentali (attestanti la qualità ereditaria e l'adempimento delle obbligazioni tributarie) al cui assolvimento la Banca stessa condiziona(va) l'accesso al regolamento finale dei rapporti in corso.

In sintesi, appaiono riscontrate, ora in via documentale e diretta ora soltanto in via presuntiva, la affermazioni della parte ricorrente, tanto da poter confinare nell'irrelevante, agli effetti della decisione, la questione relativa alla sufficienza della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (infine) consegnata (questa sì, certamente) nella medesima data del 21/12/2009.

Altrimenti detto, non mette conto - ai fini della soluzione prescelta - che la consegna sicuramente eseguita in tale ultima data dal cliente possa essere ritenuta, per le caratteristiche dell'atto redatto compiuto dal cliente, non sufficiente all'immediata costituzione dell'obbligo della Banca di procedere alla c.d. chiusura dei rapporti. Piuttosto, mette conto ritenere, sulla base di presunzione semplice, che entro la medesima data del 21 dicembre 2009 la Banca, peraltro in assenza di ogni contestazione riguardante i singoli fatti che i diversi documenti pretesi dalla stessa erano destinati a provare e in presenza di sue pregresse asserzioni difensive poi superate dalle emergenze probatorie, avesse ricevuto offerta di tutti i documenti necessari e sufficienti a rimuovere qualsivoglia impedimento al regolamento finale dei rapporti bancari *de quibus*, ovvero - pur senza fare acquisizione dei pertinenti



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

documenti - avesse conseguito ragionevole contezza delle condizioni legali (naturalmente inderogabili dalla c.d. normativa interna) per procedere in buona fede al regolamento finale degli stessi in favore dei coeredi.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara la Banca tenuta al regolamento finale dei rapporti cointestati al ricorrente e alla de cuius a far data dal 21/12/2009. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI